

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 50

Data: 04/03/2022

OGGETTO: Servizio di manutenzione, assistenza telefonica e aggiornamento gestionale "all-inclusive" per software applicativi Dedagroup e conservazione sostitutiva – anno 2022 – CIG Z95355C709

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- nell'anno 2000 è stato installato presso questo Comune il software gestionale attualmente in uso, realizzato da Lombardia Informatica S.p.A./Delisa S.p.A., ora Dedagroup Public Services S.r.I., nell'ambito del progetto generale di "Sistema Informativo Sovracomunale" (S.I.S.), assistito da contributo regionale, cui hanno aderito i Comuni di Canegrate, Castellanza, Fagnano Olona, Legnano, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese;
- dall'anno 2004 è stato stipulato contratto di manutenzione sui programmi in uso con la citata società sviluppatrice del su indicato software e pertanto unica in grado di implementarlo e mantenerlo;
- detto contratto è stato rinnovato annualmente sino al 31.12.2021, con formula dell'utilizzo delle ore residue fino ad esaurimento;

DATO ATTO che:

- per assicurare la piena funzionalità dei programmi applicativi ed il loro aggiornamento è necessario stipulare un contratto di manutenzione, help desk e teleassistenza;
- la Soc. Dedagroup Public Service S.r.l., con sede in Trento, Via Di Spini n. 50, è proprietaria dei software applicativi descritti in premessa e quindi detentrice dei diritti esclusivi, per cui il relativo servizio di manutenzione ed assistenza può essere affidato soltanto alla medesima software house;
- la manutenzione ai suddetti software è necessaria per acquisire gli aggiornamenti conseguenti all'evoluzione normativa e tecnologica;
- il mancato supporto nell'assistenza potrebbe determinare interruzioni nella normale attività di gestione dei servizi dell'ente;
- il cambiamento del prestatore del servizio di manutenzione e di assistenza obbligherebbe l'ente ad acquistare nuovi software, l'impiego e la manutenzione dei quali comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, oltre ad un ingente costo di formazione del personale interno;

- dato atto che il preventivo "all-inclusive" risulta congruo dal punto di vista economico con servizi analoghi forniti da altre software house alle pubbliche amministrazioni;
- risulta pertanto opportuno affidare il servizio di assistenza e manutenzione dei pacchetti applicativi per la gestione del sistema attualmente in uso, che corrisponde sul piano quali-quantitativo a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;

CONSIDERATO che i servizi informatici per i quali si richiede l'acquisizione in argomento rientrano tra quelle coperte dai diritti esclusivi di opere dell'ingegno di cui all'art. 63, comma 2, lettera b) punto 3 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che recita: "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale";

VISTO il comma 1, lettera c), punto 3, dell'art. 125, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che recita : "Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi: c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

VISTO l'art. 1, della Legge 11/09/2020, n. 120, che ha modificato l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, come segue: «2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro (ora aggiornato come vedi infra), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;

RILEVATO che il valore complessivo della fornitura di cui trattasi risulta di molto inferiore al suddetto limite;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

RILEVATO che:

- la citata fornitura è reperibile sul Mercato Elettronico (MePA), all'interno dell'area merceologica "Servizi / servizi per l'information & communication technology";
- per il predetto servizio, l'offerta che risponde alle esigenze dell'ente, all'interno del Mepa, risulta essere quella proposta dalla Dedagroup Public Service S.r.l., con sede in Trento, Via Di Spini n. 50;

RITENUTO pertanto di poter affidare il servizio di cui trattasi alla Dedagroup Public Service S.r.I., C.F. 03188950103 / P.IVA: 01727860221, con sede in Trento, Via Di Spini n. 50, per l'erogazione dei servizi di manutenzione e aggiornamento dei software applicativi Dedagroup, manutenzione websi, conservazione sostitutiva, sigillo virtuale, assistenza telefonica o assistenza da remoto "all inclusive", comprensiva di un pacchetto ore anche di formazione specifica dedicate, all'importo di € 22.341,00, oltre € 4.915,02 per l'IVA 22%, per un totale di € 27.256,02, attraverso O.d.A. effettuato sul MePA;

RICHIAMATE le linee Guida dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATO quanto espressamente previsto dalle Linee Guida ANAC n. 8, approvate con Delibera n. 950 del 1.09.2017 I in tema di spese informatiche e quanto indicato all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in tema di completamento di affidamento;

RICHIAMATO quanto previsto dall'art. 36, comma 1 e comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dal DL 76/2020 e legge Conv. 120/2020, che prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per importi al di sotto dei € 139.000,00;

RILEVATO che il valore della fornitura in argomento risulta di molto inferiore al suddetto limite e rientra pertanto nella possibilità di procedere senza indizione di procedure comparative;

DATO ATTO che l'operatore economico ha autocertificato di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dell'art. 80 ed il possesso dei requisiti di legge previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e che sono state acquisiti agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC aggiornato;

VISTO il CIG Z95355C709 appositamente richiesto;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 3 ANAC, che prevedono la necessità di individuare un Responsabile Unico del Procedimento e, nel caso non specificatamente indicato, ricade nella figura che adotta l'atto di affidamento;

VERIFICATO che la presente fornitura trova copertura sul cap. 505 del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, sul quale risulta la necessaria capienza alla copertura della spesa quantificata in complessivi € 27.256,02;

RICHIAMATE le disposizioni previste negli affidamenti sottosoglia dal PTPCT approvato con delibera di G.C. n. 39 del 31.03.2021;

Espressamente richiamati i seguenti artt. del D.Lgs 267/2000:

- l'art. 192 (determina contrarre) e l'art. 147 bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 (impegno di spesa) e il combinato disposto degli artt. 107 e 109 (funzioni dirigenziali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2022-2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2022 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020";

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1204 del 01.02.2022 che attribuisce alla sottoscritta la Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali, e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, alla Soc. Dedagroup Public Service S.r.I., C.F. 03188950103 / P.IVA: 01727860221, con sede in Trento, Via Di Spini n. 50, per l'anno 2022 i servizi di manutenzione dei software applicativi Dedagroup, manutenzione websi, conservazione sostitutiva, certificatoSSL, sigillo virtuale, help desk e teleassistemza, secondo le condizioni meglio esplicate nelle proposte e condizioni acquisite agli atti d'ufficio, per l'anno 2022, nella formula "all-inclusive", per un importo complessivo di € 22.341,00, oltre € 4.915,02 per l'IVA 22%, per un totale di € 27.256,02, attraverso O.d.A. effettuato sul MePA;
- 2) Di impegnare la spesa complessiva di € 27.256,02, IVA inclusa, relativa all'affidamento dei servizi di cui sopra, imputando la spesa alla missione 01.11.1.03/505, alla voce: "Quota spese S.I.S. a carico del Comune: spese e servizi diversi", del Bilancio 2021/2023- Esercizio 2021, sufficientemente disponibile, come segue:

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2022	2023	2024	Succ.	
505	01.11.1.03	U.1.03.02.19.001		х				

- 4) Dare atto che la predetta spesa sarà liquidata, con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 5) Precisare che, in esecuzione alla presente determinazione, l'aggiudicazione definitiva e il relativo contratto con la ditta affidataria saranno perfezionati tramite la Piattaforma Acquistinretepa, fatto salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016.
- 6) Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. 241/90, al TAR della Lombardia nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione (D.Lgs. 104/2010) o in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971;
- 7) Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento per la sottoscritta e per il RUP individuato:
 - non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
 - non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art.7 del DPR62/2013.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) Di attestare la legittimità, la correttezza e la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
- 10) Di dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;

- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
- art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dall'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
D.ssa Stefania Meraviglia